



COMUNICATO STAMPA n. 202/22

Lussemburgo, 15 dicembre 2022

Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause riunite C-181/21 e C-269/21 | G. e a. (Nomina dei giudici degli organi giurisdizionali ordinari in Polonia)

Avvocato generale Collins: il principio del giudice precostituito per legge si applica a tutti gli organi giurisdizionali dello Stato membro

Tale principio si applica indipendentemente dal livello al quale gli organi giurisdizionali esercitano la loro competenza nell'ordinamento giuridico nazionale

Con rinvii pregiudiziali distinti, i Tribunali regionali di Katowice e Cracovia (Polonia) hanno chiesto alla Corte di pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto dell'Unione delle procedure per la nomina dei giudici degli organi giurisdizionali ordinari in Polonia.

Nella causa C-181/21, il giudice A.Z., che era stato nominato giudice del Tribunale regionale di Katowice nonostante l'assemblea dei rappresentanti dei giudici si fosse astenuta dal rendere un parere sulla sua candidatura, a causa di dubbi riguardanti lo status della Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, in prosieguo: la "KRS") e le sue modalità di funzionamento, era stato assegnato a un collegio composto da tre giudici.

Nella causa C-269/21, la giudice A.T. era stata nominata giudice del Tribunale regionale di Cracovia in un momento in cui il parere dell'assemblea dei giudici competente non era più richiesto. La sua candidatura è stata valutata dal collegio di detto Tribunale regionale, composto per metà da membri nominati dal Ministro della Giustizia. La giudice A.T. sedeva in un collegio, composto da tre giudici, che aveva respinto una domanda di misure cautelari e rinviato il procedimento al giudice del rinvio.

Con le questioni pregiudiziali proposte, i due giudici del rinvio chiedono alla Corte di interpretare il principio del giudice precostituito per legge, sancito dall'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. I giudici del rinvio nutrono dubbi sulla questione se la composizione di un organo giurisdizionale rispetti detto principio qualora taluni dei suoi membri siano stati nominati i) nell'ambito di una procedura cui non hanno partecipato organi di autogoverno della magistratura; ii) a seguito di una delibera della KRS, che è composta in maniera preponderante da membri scelti dal potere legislativo; e iii) in una situazione in cui i candidati respinti nelle rispettive procedure di nomina non avevano diritto di ricorso dinanzi a un giudice che soddisfacesse requisito della precostituzione per legge.

Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Anthony Michael Collins ritiene che **il requisito della precostituzione per legge si applichi indistintamente a tutti gli organi giurisdizionali dello Stato membro**, indipendentemente dal livello al quale essi esercitano la loro competenza in un ordinamento giuridico nazionale.

Richiamando la giurisprudenza della Corte ¹, l'avvocato generale Collins ribadisce che, ai fini dell'accertamento di una violazione di tale requisito, **è necessario effettuare una valutazione globale di una serie di elementi che,**

¹ Sentenza del 29 marzo 2022, Getin Noble Bank, [C-132/20](#) (v. comunicato stampa n. [52/22](#)), punti 122 e 123 e giurisprudenza ivi citata.

considerati nel loro complesso, suscitino ragionevoli dubbi, nei singoli, quanto all'indipendenza e all'imparzialità dei giudici che siedono in detto organo giurisdizionale.

L'avvocato generale Collins esamina inoltre i tre elementi dedotti dai giudici del rinvio.

In primo luogo, **la mancata partecipazione di un organo di autogoverno della magistratura alla procedura di nomina non è sufficiente, di per sé, a inficiare la legittimità delle nomine giudiziarie.** Nonostante la limitazione del ruolo delle assemblee dei giudici e il rafforzamento del ruolo della KRS nelle procedure di nomina a partire dal 2018, l'avvocato generale osserva che, ai sensi della Costituzione della Repubblica di Polonia, la KRS è la custode dell'indipendenza dei giudici, e non una qualsiasi assemblea o collegio di giudici. Conformemente alla giurisprudenza della Corte ², il fatto che il Ministro della Giustizia abbia selezionato la metà dei membri del collegio di un organo giurisdizionale non comporta, di per sé solo, un difetto di conformità rispetto al requisito di cui all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

In secondo luogo, per quanto concerne il ruolo della KRS, l'avvocato generale Collins si fonda sulla giurisprudenza della Corte ³ ai sensi della quale **il coinvolgimento di un organo quale la KRS nella procedura di nomina non induce, di per sé solo, a dubitare dell'indipendenza dei giudici nominati ai sensi di tale procedura.** Si può giungere a una conclusione diversa qualora la partecipazione di siffatto organo, in combinazione con altri elementi pertinenti e con le condizioni nelle quali i giudici sono stati selezionati, inducano a generare siffatti dubbi.

In terzo luogo, per quanto concerne la possibilità di contestare la procedura di nomina dei giudici presso gli organi giurisdizionali ordinari, l'avvocato generale ritiene che **la competenza a controllare, sotto questo profilo, le delibere della KRS, attribuita alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema ⁴, sia stata fortemente e illegittimamente limitata.** Seguendo il ragionamento della Corte nella causa C-824/19 ⁵, l'avvocato generale Collins ritiene che una tutela giurisdizionale effettiva sia necessaria quando l'insieme degli elementi pertinenti che caratterizzano la procedura di nomina suscita, nei singoli, dubbi di natura sistemica quanto all'indipendenza e all'imparzialità dei giudici nominati ai sensi di detta procedura. Ad avviso dell'avvocato generale, **i giudici del rinvio non hanno addotto alcun elemento specifico, di natura sistemica o di natura individuale, per suffragare l'esistenza di dubbi legittimi e seri a tal riguardo.**

Fatta salva la verifica da parte dei giudici del rinvio, l'avvocato generale ritiene che tali tre **elementi non siano di per sé sufficienti per giungere alla conclusione che le procedure che hanno condotto alla nomina di giudici, quali i giudici A.Z. e A.T., presso organi giurisdizionali ordinari siano incompatibili con i requisiti previsti dal diritto dell'Unione.**

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un

² Sentenza del 9 luglio 2020, Land Hessen, [C-272/19](#) (v. comunicato stampa n. [85/20](#)), punti 55 e 56.

³ Sentenza del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Tribunale costituito per legge nello Stato membro emittente), [C-562/21 PPU](#) e [C-563/21 PPU](#) (v. comunicato stampa n. [32/22](#)), punto 75 e giurisprudenza ivi citata.

⁴ V., a tal riguardo, paragrafi da 93 a 110 delle conclusioni dell'avvocato generale Collins del 15 dicembre 2022 nella causa [C-204/21](#) (v. anche comunicato stampa n. 201/22), Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici).

⁵ Sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici della Corte suprema – Ricorsi), [C-824/18](#) (v. comunicato stampa n. [31/21](#)), punti da 128 a 136.

atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate connessi!

